

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 5

Adunanza 4 febbraio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GIVOLETTO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 18/2012 E N. 35/2012 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 51 – 3084/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Givoletto:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 2-3914 del 17/09/2001;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 28 del 23/11/2006 e n. 20 del 17/04/2008, due Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 27 del 06/12/2011, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77; con D.G.P. n. 235-9959/2012 del 27/03/2012 è stata dichiarata l'incompatibilità della suddetta Variante con il vigente PTC2;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 18 del 31/07/2012, gli elaborati e le controdeduzioni alle osservazioni relativi alla Variante parziale adottata il 06/12/2011, dichiarata incompatibile, richiedendo alla Provincia il parere definitivo;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 35 del 27/11/2012, il Progetto Preliminare di

una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, ad integrazione degli atti approvati con la citata D.C.C. n. 35/2012, che ha trasmesso alla Provincia, in data 24/12/2012 (pervenuto il 28/12/2012), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 067/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 996 abitanti nel 1971, 1.740 abitanti nel 1981, 1.987 abitanti nel 1991, 2.193 abitanti nel 2001 e 3.509 al 31/12/2010, dati che confermano un andamento demografico in costante e rilevante incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.282 ettari, così ripartiti: 82 di pianura (pari a circa il 6 % del territorio comunale), 468 (37 % del territorio comunale) e 732 di montagna (57 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 325 ettari con pendenze inferiori al 5%, 398 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 559 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 21 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 2% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 702 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 55% del territorio comunale) e 5 ettari di vigneti, frutteti e noccioleti;
- è compreso nell'Ambito 5 di approfondimento sovracomunale di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Venaria", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" con altri 24 Comuni (D.P.G.R. 82/2009);
- fa parte del *Patto Territoriale della Stura* (insieme ad altri 41 comuni, a 2 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dalla Città di Ala di Stura, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Val Ceronda e Casternone*";
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 8 di *Druento* e n. 181 di *Caselette*;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Casternone; compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle segue Acque Pubbliche: Rio Vaccaro, Rio Rissalto;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua n. 1 frana non cartografabile, 12 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 e compreso in zona sismica 3 dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- tutela ambientale e paesaggistica:
 - una porzione del territorio comunale pari a 192 ettari, è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita del Parco "*La Mandria*";
 - una porzione del territorio comunale pari a 41 ettari, è interessato dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" – BC 10008 "*Madonna della Neve sul Monte Lera*";

rilevato che la Variante parziale adottata con D.C.C. n. 27 del 06/12/2011, presenta i seguenti

contenuti:

- modifica della destinazione urbanistica dell'area residenziale "Ra5" sita nel Centro Storico in area a servizi "S15-4", destinata a parcheggio pubblico;
- individuazione nella cartografia di Piano dell'area produttiva "Pb1", già classificata tra le aree residenziali "Rb1":
- nuova perimetrazione cartografica della fascia di rispetto cimiteriale, in coerenza al P.R.G.C. approvato e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 23/10/2003;
- nuova individuazione delle aree residenziali consolidate "Rbp" site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria" e contestuale modifica della scheda di area art. 22/6, ove sono previsti nuovi interventi di completamento, disciplinati dall'art. 9 lettera f) delle Norme di Attuazione che ammettono, tra gli altri tipi di intervento, "nuovi edifici in lotti residui";
- il trasferimento di volumetria generate dalle aree a servizi pubblici espressamente vincolate e da realizzare nelle aree "Rb" (Residenziale consolidata), "Rc" (Residenziale di completamento) e "RT" (Residenziale e terziaria di completamento). "Tali volumetrie potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi sempre nell'osservanza dei limiti di densità fondiaria riportata sulle schede di zona.";
- introduzione all'art. 11 delle Norme di Attuazione del nuovo comma 6 *"Le aree a servizi pubblici espressamente vincolate potranno utilizzare uno o l'altro dei seguenti parametri urbanistici: indice territoriale residenziale: 0.35 mc/mq
Le aree di atterraggio di tali volumetrie e superfici sono quelle classificate dal piano con le sigle Rb [residenziali consolidate] - "Rc" [residenziali di completamento] - "RT" [residenziali e terziarie di completamento]. Le volumetrie residenziali potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi, in entrambe i casi non si potrà superare la densità fondiaria max riportata sulla scheda di zona."*;
- diffuse modifiche normative, in particolare relative alla modalità di calcolo della superficie utile lorda, sui tipi di intervento ammessi, regolamentazione di serre e impianti solari termici e fotovoltaici, correzione di alcuni riferimenti della vigente normativa del Piano d'Area del "Parco della Mandria" (L.R. 54/1978 e D.C.R. 620-3606/2000);
- il conseguente adeguamento cartografico delle tavole di Piano, con l'introduzione delle previsioni sopra descritte;

considerato che con propria deliberazione prot. n. 235-9959/2012 del 27/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta provinciale ha espresso, sui contenuti della Variante parziale adottata con D.C.C. n. 27 del 06/12/2011, giudizio di incompatibilità con il vigente PTC2 con le seguenti motivazioni:

- «- a) in relazione al complesso dei nuovi interventi residenziali previsti (in aree "Rbp" e in aree inedificate di completamento "Rc" e "RT"), negli elaborati della Variante adottata non risultano essere stati documentati i seguenti elementi:
- il potenziale aumento del nuovo carico antropico determinato da tali previsioni insediative, ancorché nel rispetto della Capacità Insediativa Residenziale globale del Piano vigente;
 - la Classe di rischio delle aree interessate sotto il profilo idrogeomorfologico del P.R.G.C. vigente, che non risulta adeguato al P.A.I.;
tali previsioni si pongono in contrasto con il vigente PTC2 che all'art. 50 "Difesa del suolo", comma 2, reca la seguente prescrizione immediatamente vincolante e cogente: La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale (...)";
- b) le modificazioni introdotte dalla Variante adottata che interessano le aree residenziali consolidate "Rbp", site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria", ove sono previsti interventi di completamento ("nuovi edifici

in lotti residui"), si pongono in contrasto con la disciplina del PPR adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975, in particolare con la disciplina di salvaguardia stabilita dalle Norme di Attuazione all'art. 18, comma 5: "Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme." »;

rilevato che con deliberazione del C.C. n. 18 del 31 luglio 2012, il Comune di Givoletto ha controdedotto ai rilievi che hanno determinato il giudizio di incompatibilità espresso dalla G.P. con la deliberazione prot. n. 235-9959/2012 del 27/03/2012, previa approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché degli elaborati tecnici aggiornati;

verificato che sulla base dei contenuti della citata D.C.C. n. 18/2012 e degli elaborati approvati, si evince che sono stati rimossi i vizi che hanno determinato la pronuncia di incompatibilità di cui alla D.G.P. n. 235-9959/2012, procedendo allo stralcio delle previsioni insediative in aree "Rbp" e in aree inedificate di completamento "Rc" e "RT", nonché le modificazioni che interessano le aree residenziali consolidate "Rbp", site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria";

viste:

- l'istanza di riesame Comune di Givoletto del 07/08/2012 volta ad ottenere il definitivo parere della Provincia di Torino, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- l'istanza del Comune di Givoletto del 16/10/2012 (pervenuta in data 22/10/2012), volta a sospendere i termini per l'espressione del parere definitivo della Provincia sui contenuti della deliberazione del C.C. n. 18/2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 35/2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica della destinazione urbanistica di parte dell'area "Ra5" in area a servizi pubblici "S15-4";
- adeguamenti cartografici di limitata entità, relativi alle aree "Pb1" e alla corretta rappresentazione della fascia di rispetto cimiteriale;
- correzione del limite dell'area disciplinate dal Piano d'Area del Parco della Mandria ed esatta rappresentazione delle "Aree residenziali consolidate in area Preparco";
- introduzione nell'apparato normativo del Piano delle norme di rinvio al regolamento Edilizio Comunale;

rilevato altresì che, in relazione al procedimento di valutazione di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (VAS) e alla D.G.R. n. 12-8931/2008, la "Relazione illustrativa" reca le motivazioni di esclusione dal processo di valutazione della Variante adottata;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26

Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/02/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 29/01/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”;*

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”;*

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa che vengono qui integralmente richiamate, definitivo parere favorevole, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, sui contenuti della Variante parziale al P.R.G.C. adottata dal Comune di Givoletto, sulla base dei contenuti approvati con deliberazione del C.C. n. 18 del 31/07/2012;
2. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Givoletto, adottato con deliberazione del C.C. n. 35 del 27/11/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione;* art. 26 *Settore agroforestale, comma 5; art.*

39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

3. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
4. di trasmettere al Comune di Givoletto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta